



# COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di VICENZA

## ORDINANZA

**N. 18 del 16/04/2020**

**Oggetto:** EMERGENZA COVID-19: CONFERMA ORDINANZE N. 12/2020 E 14/2020 FINO A CESSATA EMERGENZA.

### II SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

RICHIAMATI in particolare:

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- L'ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13.04.2020: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.

VISTO che i provvedimenti finora emanati dalle autorità nazionali e regionali sottolineano la necessità che ogni attività umana debba essere svolta garantendo la distanza tra le persone e

evitando la formazione di assembramenti, che favoriscono il diffondersi del virus;

RICORDATO che per contrastare la possibilità di diffusione del virus a livello locale, sono stati adottati i seguenti provvedimenti :

- ordinanza n. 12 del 17.03.2020 di chiusura dei cimiteri comunali;
- ordinanza n. 13 del 17.03.2020 di chiusura dei parchi recintati e divieto di stazionamento nelle altre aree verdi pubbliche;
- ordinanza n. 14 del 20.03.2020 di divieto di accesso in via Merlaro e nelle aree limitrofe;

PRESO ATTO che per quanto riguarda i parchi pubblici sussiste già il divieto di accesso disposto dall'art. 1 lett. e) del DPCM 10.04.2020;

RITENUTO , in considerazione dell'andamento dell'emergenza, di confermare la chiusura dei cimiteri comunali e della strada di accesso al Merlaro e aree limitrofe, disposti con ordinanze n. 12/2020 e 14/2020, fino al 3 maggio 2020 e comunque fino al giorno della proclamazione di cessata emergenza da parte del Governo della Repubblica;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa citate:

1. il divieto di accesso sulla strada comunale del Merlaro – innesto su via San Rocco a innesto su via Ancetti - e sulle aree limitrofe, con esclusione dei residenti in via Merlaro, i mezzi di polizia e soccorso e le macchine agricole;
2. il divieto di stazionamento nelle aree limitrofe alla strada comunale del Merlaro;
3. la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali di via Manzoni e di via Tason (loc. Leguzzano), garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
4. la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
5. L'efficacia delle misure disposte con il presente provvedimento ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza, fino al 3 maggio 2020 e comunque sino al giorno della proclamazione di cessata emergenza da parte del Governo della Repubblica.

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

## DISPONE

Gli operatori del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e gli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, è attribuito il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Il presente provvedimento è reso noto alla collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune e con idonei avvisi da collocare in corrispondenza degli accessi alla strada comunale del Merlaro;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale Alto Vicentino – Schio
- Comando Stazione Carabinieri di Schio

San Vito di Leguzzano, 16/04/2020

II SINDACO  
f.to Umberto Poscoliero  
documento firmato digitalmente  
(artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

